



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONI ACCESSORIE ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI AL D.LGS. N. 81/2008 E AL D.LGS. N. 230/95 (ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI, ESAMI DI LABORATORIO E VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE) DEL PERSONALE UNIVERSITARIO IN SERVIZIO PRESSO LE VARIE SEDI DELL’ATENE0

CIG: _____

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio ha per oggetto le prestazioni accessorie, in quanto preliminari, finalizzate e correlate agli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n. 81/2008, in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro con riferimento alla sorveglianza sanitaria.

Il presente appalto è finalizzato all'affidamento del servizio consistente negli accertamenti diagnostici e specialistici richiesti dal Medico Competente, al fine della formulazione dei giudizi di idoneità alla specifica mansione svolta da ogni lavoratore.

Il dettaglio riportante le prestazioni richieste e la quantità presunta delle medesime si trova nell'Allegato A al presente capitolato speciale.

Il personale interessato all'effettuazione del servizio è il personale dell'Università in servizio nelle varie sedi dell'Ateneo. I referti clinici e i risultati degli accertamenti diagnostici effettuati in attuazione del servizio dovranno essere trasmessi, per il seguito di competenza e nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al successivo art. 9, al Medico competente/Autorizzato, per il tramite dell'Ufficio Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, al seguente indirizzo: Ufficio Sicurezza nei Luoghi di Lavoro P.zza L. Severi, 1 Edificio A 06132 Perugia, in duplice copia ciascuna idoneamente sigillata, una per il Medico e una per l'interessato.

La puntuale e conforme effettuazione dell'adempimento della consegna dei referti al Medico Competente, per il tramite dell'Ufficio Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, individua l'avvenuta esecuzione del contratto che consentirà al Direttore dell'Esecuzione di attestare l'avvenuta conforme prestazione del servizio.

ART. 2 - REQUISITI DEI CONCORRENTI

Gli operatori economici nel rispetto del D.Lgs. 50/2016, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016;
- autorizzazione all'esercizio delle attività oggetto del presente affidamento.

ART. 3 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'Università procederà all'aggiudicazione dell'appalto in oggetto in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, co. 2 e 3 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà individuata, ai sensi dell'art. 95 comma 10 bis del D.Lgs. n. 50/2016 e sulla base delle Linee guida n. 2 dell'ANAC, secondo i seguenti elementi di valutazione.

Il punteggio massimo attribuibile a ciascuna offerta è pari a 100 punti, dei quali 70 sono riferiti agli elementi di natura tecnico-qualitativa e 30 punti alla componente economica.

A) OFFERTA TECNICA MAX 70 PUNTI

I seguenti elementi saranno oggetto specifico di valutazione da parte della Commissione giudicatrice con attribuzione dei relativi punteggi:

<p>CERTIFICAZIONE DI QUALITA' DEI SERVIZI RESI</p> <p>Il punteggio sarà attribuito in caso di possesso della certificazione ISO 9001 in corso di validità per le attività oggetto di gara. In caso di ATI la suddetta certificazione deve essere posseduta da tutti i partecipanti; in caso contrario non si darà luogo all'attribuzione di alcun punteggio</p>	Punti 25
<p>CERTIFICAZIONE DI ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO DI ANALISI CHIMICO-CLINICHE SANITARIE PRESSO LA REGIONE UMBRIA</p> <p>Il punteggio sarà attribuito in caso di possesso della certificazione in corso di validità per le attività oggetto di gara. In caso di ATI la suddetta certificazione deve essere posseduta da tutti i partecipanti; in caso contrario non si darà luogo all'attribuzione di alcun punteggio.</p>	Punti 25
<p>Tempi di esecuzione degli accertamenti diagnostici e/o degli esami di laboratorio e/o delle visite specialistiche in casi di urgenza:</p> <p>entro 1 giorno dalla richiesta = punti 20 entro 2 giorni dalla richiesta = punti 10 entro 3 giorni dalla richiesta = punti 1</p>	Max punti 20

B) OFFERTA ECONOMICA MAX 30 PUNTI

Nell'offerta economica il concorrente dovrà indicare quanto segue:

- il prezzo unitario offerto per ciascun esame richiesto;
- il prezzo offerto per la quantità presunta di esami richiesti per ciascun tipo;
- il prezzo offerto totale per l'esecuzione del contratto;

- lo sconto percentuale offerto, che si ottiene applicando la formula $[(\text{prezzo totale offerto} - \text{importo a base di gara} / \text{importo a base di gara}) \times 100]$;

N.B. La percentuale di sconto offerta dall'aggiudicatario sarà, inoltre, applicata ai listini degli esami dello stesso aggiudicatario non compresi nell'elenco dell'offerta e che si rendessero necessari nel corso di espletamento del contratto.

Si potrà dare luogo ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purchè valida.

Ai sensi dell'art. 51, co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016, il presente affidamento non è suddiviso in lotti in considerazione dell'unitarietà dei servizi prestati.

ART. 4 - DURATA E AMMONTARE DEL SERVIZIO

Il contratto di appalto in forma di accordo quadro avrà la durata di 36 (trentasei) mesi, decorrenti dall'effettivo perfezionamento dell'Accordo Quadro ovvero dall'invio del primo ordine/contratto, o comunque anche inferiore o superiore al periodo di durata contrattuale prevista fino all'esaurimento dell'importo contrattuale stabilito in €. 75.000,00, esente IVA ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 633/72.

Il contratto potrà essere prorogato fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi (per complessivi € 15.000,00 IVA esente) per far fronte all'espletamento di una nuova procedura di evidenza pubblica. In tal caso l'aggiudicatario è tenuto alla prosecuzione del rapporto alle condizioni pattuite.

L'Accordo Quadro riguarda le modalità con cui l'Università potrà ricorrere al servizio in oggetto di appalto mediante ordini/contratto che verranno attivati dall'Università durante il periodo suddetto.

L'ammontare dell'accordo quadro stimato complessivamente in € 90.000,00, comprensivo del costo di € 15.000,00 dell'eventuale proroga, (IVA esente ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/72) non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale e ha il solo fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara. Tale importo, pertanto, non è in alcun modo impegnativo e vincolante per l'Università, costituendo l'Accordo quadro unicamente un documento base per la regolamentazione e l'esecuzione degli appalti attuativi (ordini/contratto).

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, D.Lgs. n. 50/2016 si stimano i costi della manodopera, in euro € 76.500,00 pari all'85% dell'importo contrattuale complessivo.

Gli oneri della sicurezza per i rischi da interferenza, giusta comunicazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione prot. n. 122587 del 30.12.2020, sono pari a € zero.

L'aggiudicatario non potrà vantare, quindi, alcun indennizzo nel caso in cui l'Università non utilizzi l'intero ammontare dell'accordo quadro o qualora si raggiunga l'ammontare prima del termine oppure nel caso in cui non sia inviato alcun ordinativo.

L'aggiudicatario è tenuto a eseguire tutti i servizi che l'Università ordinerà prima della data di scadenza dell'accordo quadro, anche nel caso in cui l'ordinativo giungesse l'ultimo giorno di validità dell'accordo.

Il valore dell'Accordo Quadro è comprensivo di tutto quanto previsto dal presente capitolato, incluse trasferte, materiali di consumo e quant'altro necessario alla corretta esecuzione del servizio.

Resta inteso che l'importo che l'Università pagherà a titolo di corrispettivo, sarà quello definito nei singoli ordini che di volta in volta saranno emessi, che ammonterà al prodotto del prezzo offerto in gara per le singole prestazioni effettivamente svolte, desumibile dal dettaglio dell'offerta economica presentata in sede di gara e che comunque, qualora alcuno dei dipendenti non fosse disponibile nelle date individuate in prima istanza, lo stesso verrà sottoposto alle prestazioni mediche e diagnostiche nel corso della validità dell'accordo, quindi con integrazione e correlativo pagamento delle prestazioni erogate in seconda istanza.

Negli ordini saranno definite anche le date di effettuazione dei prelievi e delle visite, e le date per la consegna dei referti.

Nel caso in cui venga attivata una convenzione CONSIP, ai sensi dell'art. 26 della L. 488/1999, che preveda prezzi CONSIP più bassi rispetto a quelli offerti dall'aggiudicatario, l'Università richiederà allo stesso di adeguare i prezzi offerti in gara a quelli CONSIP. In caso di rifiuto, si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi di quanto disposto al successivo art. 14.

ART.5 - TEMPI E MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Tempi: le prestazioni devono essere effettuate in più date, da concordarsi in corso di esecuzione contrattuale con il Direttore dell'esecuzione, per il tramite dell'Ufficio Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, in particolare i referti clinici ed i risultati degli accertamenti diagnostici effettuati dovranno pervenire al medico competente al massimo entro 5 giorni lavorativi dalla data di effettuazione dell'accertamento eseguito.

Modalità: tutte le prestazioni riguardanti gli esami ematochimici, gli esami delle urine complete e gli eventuali esami integrativi e visite specialistiche da effettuarsi da parte di medici o personale sanitario legittimamente abilitato ai sensi della vigente normativa sanitaria, dovranno essere effettuate obbligatoriamente in orario indicativamente compreso tra le 7:30 e le 9:30 antimeridiane e in giorni lavorativi della settimana (dal lunedì al venerdì), per i dipendenti in servizio a Perugia e nei Comuni limitrofi presso una sede sita in Perugia. Con riferimento ai dipendenti in servizio nelle sedi di Terni e di Rieti, nonché nei comuni limitrofi a entrambe le sedi dovrà essere garantito il medesimo servizio presso una sede operativa nel Comune di Terni.

Le visite specialistiche e gli accertamenti diagnostici dovranno essere effettuate in giorni lavorativi della settimana (dal lunedì al venerdì), secondo le richieste avanzate dal Medico Competente/Autorizzato.

ART. 6 - ONERI GARANZIE E RESPONSABILITA' CIVILE

Al momento della stipulazione del contratto, l'operatore economico è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria nella misura e con le modalità previste all'art. 103 del D.lgs n. 50/2016.

Tale cauzione definitiva è fornita a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, salva la risarcibilità del maggiore danno.

La garanzia resterà vincolata fino al completo soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali.

L'aggiudicatario dovrà fare in modo di mantenere indenne l'Università da tutti i rischi di esecuzione del contratto, nonché dai rischi di responsabilità civile per danni a terzi.

L'aggiudicatario dovrà produrre, prima della stipula del contratto, apposita assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi, decorrente dalla data di inizio del contratto e fino all'emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni, con un massimale minimo di € 1.000.000,00. La mancata presentazione di detta polizza assicurativa comporterà per l'aggiudicatario la decadenza dall'aggiudicazione.

Tutti gli eventuali oneri di qualsiasi natura inerenti alla stipula e relativa esecuzione dell'accordo quadro sono a carico dell'aggiudicatario.

ART. 7 - PAGAMENTI

Il corrispettivo di appalto, dovuto per ogni singolo ordine, è comprensivo di ogni onere connesso all'esecuzione del contratto (consegna, trasporto, ecc,) e si intende fisso ed invariabile; il pagamento del corrispettivo sarà effettuato mediante bonifico bancario, sul C/C che verrà indicato dall'aggiudicatario ai sensi dell'Art. 3 L. 136/2010 e s.m.i.

Il pagamento sarà effettuato con cadenza semestrale, su presentazione di fattura corredata da documentazione comprovante le prestazioni rese nel semestre di riferimento e la loro regolarità (report analitico delle attività svolte nel periodo di riferimento, che non costituisce prestazione professionale soggetta a pagamento, elenco dei dipendenti che hanno usufruito delle prestazioni).

Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 ha introdotto l'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione in attuazione di quanto previsto dalla Legge 244/2007 art. 1 commi da 209 a 214.

Gli operatori economici dovranno dotarsi di soluzioni per la fatturazione elettronica verso l'Università (come verso le altre Pubbliche Amministrazioni), nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul sito FatturaPA.

Nel sito FatturaPA è possibile reperire le informazioni necessarie, "regole tecniche" e "linee guida" al fine di facilitare la predisposizione della fattura elettronica.

Tutte le operazioni di ricevimento, riconoscimento e accettazione o rifiuto delle fatture elettroniche saranno effettuate dalle strutture dell'Università di Perugia mediante il sistema SDI (Sistema di Interscambio), mentre i pagamenti continueranno ad essere effettuati con le modalità correnti.

Si raccomanda di indicare in fattura il corretto Codice Univoco Ufficio riferito all'unità organizzativa alla quale deve essere inviata la fattura per indirizzare correttamente le fatture, nonché il CIG dell'affidamento. La fattura priva del Codice Univoco Ufficio sarà rifiutata dal Sistema di Interscambio. (SdI – gestito dall'Agenzia delle Entrate)

I dati riferiti a questa Unità organizzativa Ripartizione Tecnica sono i seguenti:

Nome	Indirizzo email	Tipo email	Codice univoco ufficio	Indirizzo
Ripartizione Tecnica	protocollo@certunipg.it	pec	Z68L8N	Via E. dal Pozzo, 06126 Perugia

Si ricorda, inoltre, che dal 1° gennaio 2015, per effetto di quanto previsto ai commi 629 e 633 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (c.d. Legge di Stabilità 2015), per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione è stato introdotto il meccanismo della scissione dei pagamenti, cd. "Split Payment".

In particolare, la normativa prevede che l'IVA, nonostante l'addebito in fattura, non è riscossa dal cedente/prestatore ma è versata direttamente dall'acquirente nelle casse dell'Erario.

In fattura dovrà essere apposta l'annotazione, ai sensi dell'art. 21 del DPR 633/72, "scissione dei pagamenti art. 17/ter DPR 633/72" o diciture simili.

Questa Università rientra tra i soggetti destinatari della normativa.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.

In caso di ritardo sui pagamenti, alla Società saranno dovuti gli interessi legali vigenti.

Rimane inteso che, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 207/2010, prima di procedere al pagamento del corrispettivo sarà verificata la regolarità dell'aggiudicatario e degli eventuali subappaltatori in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti attraverso il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).

La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora siano contestati eventuali addebiti all'aggiudicatario. In tal caso la liquidazione sarà disposta successivamente alla data della notifica della comunicazione scritta delle decisioni assunte dall'Università, sentito l'aggiudicatario.

ART. 8 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche e si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Perugia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il contratto sarà risolto in tutti i casi in cui le transazioni relative al presente atto siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane SPA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 136/2010.

ART. 9 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste altresì relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.

Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Università ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'operatore economico sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stazione appaltante.

L'operatore economico si impegna altresì a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali inerenti lo stato di salute dei dipendenti dell'Università.

ART. 10 - PERIODO DI PROVA

L'aggiudicatario sarà soggetto ad un periodo di prova di 6 (sei) mesi dall'avvio del servizio.

La valutazione del periodo di prova sarà effettuata dall'Università in modo autonomo ed indipendente.

In caso di esito negativo della prova, certificato da motivata relazione del Direttore dell'esecuzione del contratto, l'Università potrà procedere alla risoluzione del contratto, senza che l'aggiudicatario possa sollevare obiezioni.

In caso di risoluzione del contratto per mancato superamento della prova, l'Università si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria.

ART. 11 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il RUP è il Direttore dell'Esecuzione cui viene affidata la responsabilità della gestione del contratto.

ART. 12 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. E' ammesso il sub-appalto secondo le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 13 - MODIFICA DI CONTRATTO

In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'Università si riserva la facoltà di proporre un aumento o una diminuzione delle prestazioni con contestuale diminuzione o aumento del corrispettivo e con l'obbligo dell'Appaltatore di adempiere le prestazioni, agli stessi patti e condizioni, entro il limite massimo stabilito dall'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.

Il corrispettivo in aggiunta o in diminuzione, a seguito di variazione del perimetro contrattuale, verrà determinato applicando al prezzo unitario della prestazione lo sconto offerto dall'Appaltatore in sede di Gara. Le modifiche indicate nonché il relativo importo in aggiunta o in diminuzione saranno comunicate per iscritto dal RUP all'Appaltatore il quale dovrà sottoscrivere per accettazione il documento che, una volta firmato, formerà parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.

L'Università potrà, altresì, prorogare unilateralmente la durata dell'accordo quadro nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di evidenza pubblica per un massimo di 6 mesi (€ 15.000,00). In tal caso l'aggiudicatario è tenuto alla prosecuzione del rapporto alle condizioni originarie o migliorative pattuite.

ART. 14 - INADEMPIENZE E PENALITA'

Eventuali risultati negativi delle verifiche e dei controlli saranno contestati per iscritto dall'Università, a mezzo PEC (posta elettronica certificata). L'aggiudicatario avrà 7 giorni, dalla data di ricevimento dalla predetta comunicazione, per presentare le proprie controdeduzioni. Nel caso in cui le stesse non siano ritenute soddisfacenti o nel caso in cui l'aggiudicatario non ottemperi entro il termine predetto, l'Università si riserva la possibilità di applicare una penale. Delle penali applicate ne sarà data comunicazione all'aggiudicatario a mezzo PEC, con richiesta di emissione di nota di credito di importo pari all'entità delle penali applicate, da detrarre dall'importo della fattura relativa al periodo in cui si sono verificate le inadempienze. Si stabilisce l'eventuale applicazione delle penali come di seguito riportato:

- mancata o ritardata consegna degli esiti degli esami e delle visite effettuate: € 50,00 per ogni giorno di ritardo successivo alla data di contestazione.

In caso di ritardo nell'espletamento del servizio, tale da comportare inconvenienti, fatta salva l'ipotesi di risoluzione del contratto, l'Università potrà rivolgersi ad altro operatore addebitando all'aggiudicatario le maggiori spese eventualmente sostenute, in aggiunta alle penalità previste. E' fatto divieto all'aggiudicatario di sospendere il servizio con sua decisione unilaterale, in alcun caso, neanche siano in atto controversie con l'Università. L'illegittima sospensione costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione di diritto del contratto. In tale ipotesi restano a carico della ditta aggiudicataria tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Università procederà, su proposta del RUP, alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. a titolo esemplificativo e non esaustivo nei seguenti casi:

- per gravi violazioni degli obblighi contrattuali quali a titolo esemplificativo: arbitraria sospensione e ingiustificata mancata esecuzione, grave ritardo, difetto nell'esecuzione del contratto, esecuzione non conforme ai requisiti minimi prescritti nel presente capitolato, o comunque per colpa dell'aggiudicatario;
- a causa di reati accertati o di violazione reiterata degli obblighi relativi alla sicurezza o alle norme relative agli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali in materia relativa alle retribuzioni o altre posizioni simili;
- nel caso di reiterata inosservanza delle ingiunzioni avanzate dal RUP;
- qualora nei confronti dell'aggiudicatario sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo di applicazione di una o più delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159/2001;
- ove sia accertato l'avvenuto subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- qualora le transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, siano eseguite senza avvalersi di banche o Poste Italiane Spa, ai sensi dell'art.3 della L.136/2010;
- in caso di esito negativo del periodo di prova;
- in caso di cessazione dell'attività oppure in caso di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o pignoramento a carico della ditta aggiudicataria, o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;

- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto;
- in caso di utilizzo improprio di qualsiasi notizia o dato di cui l'aggiudicatario sia venuto a conoscenza nell'esercizio dei compiti affidati in particolare per quanto attiene al rispetto della privacy così come disposto dal Regolamento UE n. 2016/679;
- nel caso in cui le convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A. successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorative e l'appaltatore non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche. In tal caso, nessun indennizzo è dovuto all'appaltatore, in deroga all'art. 1671 del Codice Civile (clausola ex art. 1341 del codice Civile).

Si applica l'art. 108 ("Risoluzione") del D.Lgs. 50/2016.

La risoluzione si verifica di diritto mediante comunicazione unilaterale all'aggiudicatario senza che questi abbia nulla a pretendere salvo il diritto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato delle eventuali penalità, spese e danni.

La risoluzione per gravi inadempienze contrattuali fa sorgere a favore dell'Università la facoltà di affidare il servizio all'operatore economico che segue in graduatoria. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Università, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale dell'aggiudicatario per il fatto che ha determinato la risoluzione.

Il termine anticipato risultante dalla risoluzione del contratto annullerà le reciproche obbligazioni.

ART. 16 - RECESSO DAL CONTRATTO

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, 92, comma 4 del D.Lgs. 159/2011, l'Ateneo può recedere dal contratto in qualunque momento previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi resi, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. Il decimo dell'importo sarà calcolato secondo le modalità di cui all'art. 109, c. 2 del D. Lgs. 50/2016.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 giorni.

ART. 17 – SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese di bollo, i diritti, nonché ogni altro onere fiscale presente o futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico dell'Amministrazione appaltante.

ART. 18 - FORO COMPETENTE

Il Foro di Perugia è competente per tutte le controversie giudiziarie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto.

ART. 19 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, i dati forniti saranno raccolti presso l'Università degli Studi di Perugia, esclusivamente per finalità di gestione della procedura di valutazione dei requisiti di partecipazione. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della suddetta valutazione, pena l'esclusione dalla procedura. I medesimi dati verranno conservati per il periodo strettamente necessario all'espletamento della procedura in parola. Agli interessati è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'integrazione, l'aggiornamento e la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento, di opporsi al trattamento, di revocare il consenso, di presentare reclamo.

Titolare del trattamento: Università degli Studi di Perugia, con sede in Perugia, P.zza dell'Università n. 1, nella persona del Legale Rappresentante pro - tempore, tel. 075/5852014 - 5174, e-mail segreteria.rettorato@unipg.it, PEC: protocollo@cert.unipg.it.

Responsabile della protezione dei dati personali è la Dott.ssa Flavia Cristiano, tel. 075/5852192, e-mail rdp@unipg.it

ART. 20 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'esecuzione delle prestazioni dell'Appalto è soggetta all'osservanza delle norme del contratto, del presente Capitolato e delle norme contenute nelle leggi, regolamenti, disposizioni e circolari governative, prefettizie, regionali, comunali e di ogni altra autorità legalmente riconosciuta, che comunque abbiano attinenza con l'Appalto in oggetto, siano esse in vigore all'atto della gara e/o emanate durante il corso del Contratto.

Il Rup

Dott.ssa Laura Bonfiglio

ALLEGATO "A" AL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
Servizio di prestazioni accessorie alla sorveglianza sanitaria del personale in servizio presso le varie sedi dell'Ateneo.

Le prestazioni del presente appalto riguardano l'esecuzione delle visite mediche specialistiche e degli accertamenti diagnostici e di laboratorio secondo il Protocollo Sanitario elaborato dai Medici Competenti ed Autorizzati dell'Università, nelle quantità presunte indicate di seguito.

Dette prestazioni riguardano complessivamente circa 1000 dipendenti in servizio presso le varie sedi dell'Ateneo. In via presuntiva, le principali prestazioni che potranno rendersi necessarie nel periodo di affidamento sono identificate e quantificabili come segue (susceptibili di variazione in base alle effettive necessità e/o ai cambiamenti organizzativi e di attività che potranno coinvolgere l'Università):

A) Gruppo di Esami per la sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (complessivamente circa 1000 dipendenti annui, da assoggettare a esami diversificati in base alla classificazione del rischio come da Protocollo di Sorveglianza sanitaria redatto dal Medico competente/autorizzato):

- Esame emocromo citometrico completo con formula leucocitaria;
- Esame urine;
- Profilo biochimico ridotto: glicemia, creatinina, transaminasi sieriche, gamma GT sierica, VES;
- Dosaggio CDT transferrina deficiente di carboidrati;
- Esami tossicologici urinari;
- Monitoraggio biologico analisi tossicologiche;
- Screening cutaneo Mycobacter tuberculosis;
- Screening sierologico per Epatite B e C;
- Screening sierologico per Costridium Tetani;
- Tampone molecolare Sars-Cov.-19;
- Tampone orale test antigenico rapido Sars-Cov.-19;
- Test sierologico (con prelievo di campione di sangue o pungidito) Sars-Cov.-19;

B) Gruppo di Esami per la sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 230/1995 (circa 60 dipendenti annui con periodicità di esecuzione variabile come da Protocollo di Sorveglianza sanitaria redatto dal Medico competente/autorizzato):

- Esame emocromo citometrico completo con formula leucocitaria;

- Esame urine;
- Profilo biochimico ridotto: glicemia, creatinina, transaminasi sieriche, gamma GT sierica, VES;
- Quadro emostatico ridotto (PT- PTT- FIBRINOGENO);
- Visita oculistica con studio particolare del cristallino.

Su specifica richiesta del Medico competente, potranno essere richieste all'appaltatore visite mediche specialistiche e/o esami clinici, biologici e strumentali che in via esemplificativa ma non esaustiva vengono così elencate:

- Dosaggio CDT transferrina deficiente di carboidrati;
- Esami tossicologici urinari;
- Monitoraggio biologico analisi tossicologiche;
- Spirometria;
- Visita dermatologica,
- Visita ortopedica;
- Visita allergologica cutanea/respiratoria;
- Visita Oculistica;
- Prick Test;
- RAST test
- Assetto lipidico.

PRESTAZIONE	QUANTITA' INDICATIVA COMPLESSIVA
Esame emocromo citometrico completo con formula leucocitaria; Esame urine; Profilo biochimico ridotto: glicemia, creatinina, transaminasi sieriche, gamma GT sierica, VES;	1000
Screening cutaneo Mycobacter tuberculosis;	250
Screening sierologico per Epatite C;	200
Screening sierologico per Epatite B	400
Screening sierologico per Costridium Tetani;	500
Dosaggio CDT transferrina deficiente di carboidrati	20
Esami tossicologici urinari	400
Monitoraggio biologico analisi tossicologiche	300
Tampone molecolare Sars-Cov-19	100
Tampone orale test antigenico rapido Sars-Cov-19	100
Test sierologico (con prelievo di campione di sangue o pungidito) Sars-Cov-19	100
D.Lgs. 230/1995	
Esame emocromo citometrico completo con formula leucocitaria; Esame urine; Profilo biochimico ridotto: glicemia, creatinina, transaminasi sieriche, gamma GT sierica, VES;	60
Quadro emostatico ridotto (PT-PTT- FIBRINOGENO);	60
Visita oculistica con studio particolare del cristallino.	60